

LE ATTIVITÀ EDILI

Nei cantieri anche le misure di sicurezza anti-Covid

Antonio Mario Acquaviva

In relazione ai lavori di ristrutturazione, demolizione, ricostruzione e riqualificazione energetica che interessano il patrimonio edilizio, occorre evidenziare che andranno realizzati secondo la legislazione che regola la sicurezza nei luoghi di lavoro per i cantieri mobili e temporanei e, in particolare, in base alla normativa disciplinata dal titolo IV del Dlgs 81/2008 e successive modifiche, che regolamenta le attività edili e di ingegneria civile per l'esecuzione di lavori.

Fra queste: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato, e altro.

Alla luce di queste norme, il ruolo dei professionisti tecnici risulta cruciale per molti aspetti: per la predisposizione del progetto degli interventi edilizi, per garantire la regolarità urbanistica, per la dichiarazione asseverata di conformità delle opere eseguite ai fini dell'ammissibilità ai benefici fiscali e, soprattutto, in merito ai soggetti obbligati ad adempiere (sempre) a quanto previsto per la sicurezza del cantiere.

A causa dell'emergenza epidemiolo-

gica, al quadro descritto si aggiunge l'obbligatorietà delle misure di prevenzione rientranti nell'indice delle azioni di contenimento del contagio da osservare nei cantieri.

Queste rappresentano un costo aggiuntivo degli oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso - da prevedere nel quadro economico della spesa degli interventi.

Sempre in tema di sicurezza, occorre ricordare che fra gli adempimenti amministrativi previsti dalla norma, è (sempre) contemplata la comunicazione della «notifica preliminare» d'inizio lavori da inviare all'Asl e alla Direzione territoriale del lavoro, in caso di:

- cantieri con presenza di più imprese o di più lavoratori autonomi anche non contemporanea;
- cantieri con la presenza di una sola impresa esecutrice, ma il cui lavoro ha una entità presunta superiore o uguale a 200 uomini-giorno (entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. Esempio 60 giorni per 5 lavoratori = 300 UG);
- cantieri inizialmente non soggetti a

notifica (con una sola impresa esecutrice e di entità inferiore a 200 uomini-giorno) che lo diventano per variazione in corso d'opera (articolo 99, comma 1).

Il pacchetto di agevolazioni fiscali, benché adottato per sostenere la convenienza degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, sconta la fragilità tecnica di taluni interventi.

L'auspicio è che il decisore politico interrompa la produzione bulimica di norme che di fatto ingessano e rendono incerta l'azione dei soggetti coinvolti ed instauri una tendenziale stabilità del quadro normativo.

*Consigliere del Consiglio nazionale geometri
e geometri laureati*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:74%

LA DOMANDA

Prima dell'inizio dei lavori, quali sono gli obblighi dell'articolo 99 in merito alla notifica preliminare?

Il committente o il responsabile dei lavori hanno l'obbligo di trasmettere all'Ausl e alla Direzione provinciale del lavoro, nonché limitatamente ai lavori pubblici al Prefetto territorialmente competente, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, unitamente agli eventuali aggiornamenti relativi. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.



Peso:74%